



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 80009210032

Ordinanza n. 10 / 2020

OGGETTO: Obbligo utilizzo e detenzione delle mascherine sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto n. 49 del 30.04.2020 emesso dal Presidente della Regione Piemonte recante: “ Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto n. 50 del 30.04.2020 emesso dal Presidente della Regione Piemonte recante: “ Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO che da lunedì 4 maggio c.a. il d.P.C.M. del 26 aprile 2020 introduce novità in numerosi ambiti che porteranno una maggiore affluenza di persone che dovranno assolutamente rispettare regole idonee ad evitare il diffondersi del virus;

VALUTATO che vi sono alcune aree, quali la Piazza del Municipio, l'atrio di Via Santa Maria per accedere all'Ufficio postale e agli uffici comunali, che risultano molto strette e frequentate con difficoltà a garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra persone;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere, per le sopraindicate aree, l'adozione di ulteriori precauzioni disponendo di mantenere un distanziamento sociale di almeno metri 1 e indossare mascherine protettive;

CONSIDERATO che si rende necessario, porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

VALUTATO che occorre tutelare le fasce di utenti deboli e salvaguardare la loro e altrui incolumità;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

dal 5 maggio 2020 quanto segue:

- 1. in Piazza del Municipio, l'atrio di Via Santa Maria per accedere all'Ufficio postale e agli uffici comunali, che risultano molto strette e frequentate con difficoltà a garantire il mantenimento della distanza di sicurezza, l'obbligo del mantenimento della distanza tra persone di almeno un metro e di indossare la mascherina protettiva;**
- 2. Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici chiusi o all'aperto, obbligo di detenzione di una mascherina protettiva ed uso in caso di difficoltà a garantire il mantenimento della distanza di sicurezza tra persone di un metro;**

DISPONE

Il presente provvedimento sarà valido sino a fine emergenza.

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Comando Stazione Carabinieri di Oleggio
- Comando Polizia locale di Oleggio.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale.

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art.3, 4° c., della L. 07/08/1990 n°241, che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Mezzomerico, 4 maggio 2020

Il Sindaco
Pietro Mattachini